



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Corpo Musicale G. Verdi di Venaria Reale APS"

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con atto del 21/07/1969 è stata costituita l'associazione denominata **Corpo Musicale "Giuseppe Verdi"** di Venaria Reale, di seguito più brevemente citata come "Associazione".

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venaria Reale in via Antonio Sciesa 58. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e delle persone con difficoltà di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;



- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione di centri dedicati e musei;
- curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'Art. 34 - del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Art. 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati Volontari:

- a) i soci musicisti
- b) i soci componenti del Consiglio Direttivo
- c) tutti coloro, anche non soci, ai quali il Consiglio Direttivo ritenga di dover riconoscere tale qualifica in quanto, per loro libera scelta, svolgono con continuità attività in favore dell'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il Registro dei Volontari viene aggiornato annualmente.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale, Bilancio di Esercizio e Anno Sociale

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e



depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Le attività dell'Associazione si articolano nell'Anno Sociale.

L'Anno Sociale inizia il giorno successivo la festa sociale di S. Cecilia e si conclude con la festa sociale successiva e comunque non oltre il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Art. 11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 - Festa Sociale di Santa Cecilia

Sarà compito del Consiglio Direttivo indire annualmente la festa sociale di Santa Cecilia, Patrona della Musica, che dovrà svolgersi fra il 15 ottobre e il 31 Dicembre di ogni anno.

Tale festa sarà articolata, a discrezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità ritenute più idonee alle situazioni contingenti del momento.



Titolo IV - I SOCI

Art. 13 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci e/o il Collegio dei Probiviri che dovrà essere convocato per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) morte;
- c) esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- d) mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 14 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti, con la limitazione al solo elettorato attivo, attraverso chi esercita la potestà genitoriale.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 15 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla



realizzazione delle attività sociali. Ogni socio deve contribuire attivamente alla realizzazione degli obiettivi associativi annuali definiti, assicurando l'adesione, la diffusione ed il sostegno alle iniziative organizzate. Ai soci musicisti è richiesta un'adeguata presenza alle attività musicali quali prove, servizi e concerti. Il direttore artistico valuterà, per ogni singolo concerto, l'eventuale non partecipazione dei musicisti che non abbiano preso parte ad un sufficiente numero di prove.

- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) comportarsi con rispetto, stima e cortesia nei confronti degli altri componenti dell'Associazione, favorendone lo spirito aggregativo.
- e) rispettare le delibere degli organi sociali;
- f) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- g) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- h) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo,
- i) mantenere sempre efficienti e in buono stato: strumenti, attrezzi, divise e quanto altro sia di proprietà dell'Associazione o venga assegnato loro per lo svolgimento delle attività associative. Al momento della consegna di qualsiasi tipo di materiale in uso, il socio dovrà firmare un documento, che resterà archiviato presso la sede, in cui verrà registrato quanto ricevuto, e rifonderà eventuali danni causati per imperizia/negligenza nell'utilizzo o nella conservazione.

Art. 16 - Trasgressioni e provvedimenti disciplinari

È compito del Consiglio Direttivo vigilare sull'applicazione delle norme statutarie e del presente Regolamento.

I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può prendere a carico dei soci inosservanti le norme statutarie, sono:

- a) l'ammonizione verbale;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) la sospensione;
- d) proposta di espulsione all'Assemblea dei Soci.

Tali misure saranno adottate con senso di giustizia e gradualità a seconda della gravità della mancanza commessa e saranno comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.

Il socio colpito da provvedimento disciplinare potrà fare ricorso al Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Probiviri, anche per tramite di una persona di sua fiducia scelta tra i Soci al fine di un riesame del suo caso e per il vaglio delle proprie giustificazioni.

Art. 17 - Morte dei Soci

Ai Soci volontari, in caso di morte, saranno resi gli onori funebri con la partecipazione ai funerali della Banda Musicale previa autorizzazione della famiglia e previa un'adeguata disponibilità di soci musicisti. In tutti gli altri casi, sarà discrezione del Consiglio Direttivo valutare con quale forma l'Associazione debba partecipare alle esequie.

Art. 18 - Riconoscimenti ai Soci

Ogni anno, in occasione della festa sociale di Santa Cecilia e previa verifica delle disponibilità economiche dell'Associazione, verranno assegnati ai soci volontari i seguenti riconoscimenti:

Riconoscimenti per anzianità

- ingresso nell'associazione: Ciondolo con stemma
- 5 anni di anzianità: medaglia di bronzo
- 10 anni di anzianità: crest dell'Associazione
- 20 anni di anzianità: medaglia d'argento
- 30 anni di anzianità: medaglia d'oro
- 50 anni di anzianità: distintivo d'oro

Premio del Presidente

Ogni anno, in occasione della festa sociale di Santa Cecilia, il Presidente assegnerà un premio particolare a un socio che, a suo giudizio insindacabile, si sia particolarmente distinto nell'attività del Sodalizio.

Premio del Direttivo



Sarà cura del Consiglio Direttivo, sempre in occasione della festa sociale, di provvedere ad individuare uno o più soci che si siano distinti per meriti particolari durante l'anno sociale, e premiarli con un riconoscimento definito di volta in volta.

Art. 19 - Cariche Onorarie

- Madrina dell'Associazione

La Madrina dell'Associazione verrà scelta dal Consiglio Direttivo fra le persone che più sono vicine all'associazione e che sostengono il sodalizio. Compito della Madrina è quello di dare supporto al Consiglio Direttivo per quanto concerne l'aspetto aggregativo, (con particolare riguardo ai giovani dell'associazione), la festa sociale e le attività collaterali dell'associazione. La madrina dell'Associazione rimane in carica fino a che non intervenga una disposizione di revoca dell'incarico votata a maggioranza dal Consiglio Direttivo o presenti le proprie dimissioni.

Alla Madrina, in caso di assenza dei Consiglieri a Vita viene affidato il compito di garante durante le elezioni.

La Madrina dell'Associazione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto e non viene conteggiata per il raggiungimento del numero legale nelle riunioni.

- Consiglieri a Vita

È facoltà del Consiglio Direttivo conferire la nomina di Consigliere a Vita a quei soci che, durante la loro permanenza nell'Associazione, abbiano dato un particolare impulso allo sviluppo del Sodalizio.

Le persone ritenute in possibile nomina dovranno avere compiuto il 50° anno di età, almeno 25 anni di anzianità nell'Associazione e aver ricoperto per almeno 10 anni incarichi nel Consiglio Direttivo.

I Consiglieri a Vita in nomina non potranno, nel loro totale, essere mai superiori a tre.

All'atto della nomina ai Consiglieri a Vita verrà conferito il distintivo d'oro dell'associazione.

Ai Consiglieri a Vita viene affidato il compito di garanti della continuità delle tradizioni dell'associazione e di garanti durante le elezioni.

I Consiglieri a Vita possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto e non sono conteggiati per il raggiungimento del numero legale nelle riunioni.

- Presidente Emerito

È facoltà del Consiglio Direttivo conferire la nomina di Presidente Emerito a quei soci che, durante la loro permanenza nell'Associazione, abbiano ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione e che abbiano dato un particolare impulso allo sviluppo del Sodalizio.

Il Presidente Emerito può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto e non è conteggiato per il raggiungimento del numero legale nelle riunioni.

- Presidente onorario

Il Sindaco della Città di Venaria Reale è il Presidente Onorario dell'Associazione. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto e non è conteggiato per il raggiungimento del numero legale nelle riunioni.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio Sindacale

Ricorrendo le circostanze di cui all'Art. 30 - del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 - L'Assemblea dei Soci



È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di partecipare alle assemblee o di farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta (anche in calce all'avviso di convocazione), ed hanno diritto di voto.

In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne con diritto di voto può esprimere il proprio voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la potestà genitoriale di un minorenne non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Sarà compito del Presidente in carica convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri.

L'assemblea di cui sopra dovrà essere convocata entro un mese dal termine dell'anno sociale e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

Sarà compito dei Consiglieri a Vita o della Madrina della Banda, qualora non esistano Consiglieri a Vita nominati o quelli nominati non siano disponibili, garantire il regolare svolgimento delle elezioni. In assenza di queste figure questo compito è affidato al socio presente con maggiore anzianità di permanenza continuativa nell'Associazione.

I garanti delle elezioni dovranno provvedere alla nomina di un Presidente di seggio e di due scrutatori che dovranno comunque essere persone non candidate alle elezioni.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Collegio dei Proviviri
- c) elegge il Collegio Sindacale
- d) approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- e) approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'Art. 8 - del presente Statuto;
- f) approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- g) elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- h) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- k) delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- m) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- o) delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la partecipazione di almeno la metà degli associati aventi diritto, in presenza o per delega. In seconda convocazione, che



conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in presenza o per delega.

È consentita la partecipazione alle assemblee attraverso un collegamento remoto purché sia garantito il riconoscimento del socio.

Per eleggere i candidati del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 10.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 2 anni

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Qualsiasi Socio maggiorenne, iscritto da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa può essere eletto nel Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente
- b) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- c) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- d) attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- e) approva i programmi di attività;
- f) assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- g) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- h) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- i) elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- j) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- k) delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- l) nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori;
- m) affida specifici incarichi ritenuti funzionali e strategici per l'attività associativa;

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione dal componente con maggiore anzianità di permanenza continuativa nell'Associazione e procederà all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.



Sarà quindi facoltà del Presidente proporre i nominativi delle persone, scelte fra i componenti il Consiglio Direttivo, a cui assegnare le cariche di Segretario e Tesoriere che dovranno comunque essere ratificate con votazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per evitare situazioni di conflitto di interessi, si stabilisce che i soci ricoprenti cariche istituzionali, politiche, o cariche esecutive in direttivi di altre associazioni; che potrebbero portare a situazioni di conflitto di interessi con l'Associazione, non potranno candidarsi per le elezioni del Consiglio Direttivo, o se già eletti nel Consiglio, dovranno rinunciare alla carica. La sola candidatura ad elezioni politiche o amministrative non costituisce situazione di conflitto di interesse. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo che si rendessero dimissionari saranno sostituiti con i candidati esclusi e secondo la graduatoria delle elezioni. Qualora non vi siano Soci nella graduatoria degli eletti esclusi sarà facoltà del Consiglio Direttivo di convocare una elezione per l'integrazione delle persone necessarie.

Art. 23 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve essere un membro eletto del Consiglio Direttivo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'Art. 22 - del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Cura altresì:

- a) l'emanazione e l'attivazione delle disposizioni decise dal Consiglio Direttivo;
- b) l'attuazione delle politiche d'indirizzo dell'associazione al fine di garantire la continuità delle attività nel rispetto delle norme statutarie;
- c) i rapporti con le realtà esterne (Enti Locali, Associazioni, Organismi territoriali) garantendo la miglior immagine dell'Associazione attraverso una adeguata politica di pubbliche relazioni;
- d) il regolare svolgimento delle attività sul piano statutario, legale, amministrativo e organizzativo attraverso il controllo degli organi sociali preposti, la firma degli atti e dei contratti esterni, convocando e presiedendo le riunioni del Consiglio Direttivo.
- e) predisporre per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

Eventuali decisioni assunte dal Presidente autonomamente e sotto la sua completa responsabilità dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo che formulerà un parere al quale Egli dovrà uniformarsi in modo insindacabile.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

In caso di dimissioni o decadenza, il Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente deve essere un membro eletto del Consiglio Direttivo.



Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'Art. 22 - del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Cura il contatto con i Soci volontari garantendo la loro assiduità di partecipazione alle attività dell'Associazione attraverso una continua opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione.

Cura e assicura il regolare svolgimento delle presenze musicali della Banda attraverso un'adeguata politica d'informazione ed organizzazione.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri eletti nel Consiglio stesso.

Collabora direttamente con il Presidente nelle attività di organizzazione della presidenza.

Cura la corrispondenza d'ufficio attraverso la redazione, registrazione e smistamento della posta in arrivo e partenza dando tempestiva informazione al Presidente.

Assicura la realizzazione delle pratiche di emanazione del Consiglio Direttivo provvedendo alla convocazione delle assemblee o riunioni redigendone i verbali delle sedute.

Cura la registrazione del movimento dei soci attraverso il continuo aggiornamento dell'apposito registro.

Art. 26 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri eletti nel Consiglio stesso.

Provvede alla gestione e all'organizzazione amministrativa della Associazione.

Riscuote le offerte e i contributi sociali; riceve i versamenti rilasciando regolare ricevuta.

Provvede, alla liquidazione delle pendenze di gestione ordinaria e ai pagamenti su spese deliberate dal Consiglio.

Provvede alla registrazione delle entrate e delle uscite e alla compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Informa mensilmente il Presidente della situazione del movimento cassa.

Il ruolo di Tesoriere può essere ricoperto dal Presidente dell'Associazione.

Art. 27 - Esecutivo del Consiglio Direttivo

Al fine di garantire il coordinamento di tutte le attività dell'Associazione e allo scopo di snellirne l'organizzazione, il Consiglio Direttivo delega ad un suo Esecutivo la gestione delle pratiche correnti.

L'Esecutivo del Consiglio Direttivo sarà composto da:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere

Le scelte operative decise dall'Esecutivo dovranno essere relazionate e giustificate ad ogni riunione del Consiglio Direttivo.

L'Esecutivo può decidere senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, qualora la convocazione dello stesso sia materialmente impossibile, su problemi legati all'attività contingente, quali ad esempio: accettazione di servizi, rappresentanze, opere di manutenzione ordinaria del patrimonio, ecc.

L'Esecutivo può altresì decidere, senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, alla realizzazione di spese contingenti per un valore stabilito dal Consiglio stesso alla riunione di apertura dell'anno sociale.

Le scelte dell'Esecutivo dovranno essere comunque in armonia con le linee dettate dal Consiglio Direttivo e non dovranno contrastare quelle decisioni già approvate nelle sedute del Consiglio stesso.

Art. 28 - Il Direttore Artistico



Il Maestro direttore è il direttore artistico del corpo musicale. È il coordinatore della Direzione Artistica, è il responsabile della preparazione musicale del Complesso Bandistico e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

La scelta del Maestro Direttore dovrà essere accurata e ponderata vista la responsabilità tecnica e morale che la sua figura ha nei confronti componenti la Banda Musicale. La nomina del Maestro Direttore è affidata al Consiglio Direttivo che deciderà a seguito di votazione palese dei suoi componenti.

Il Maestro Direttore nominato rimane in carica fino a che non intervenga una disposizione di revoca dell'incarico votata a maggioranza dal Consiglio Direttivo o presenti le proprie dimissioni.

Il Maestro Direttore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su richiesta dello stesso, esprimendo la propria opinione ma non ha diritto di voto e non viene conteggiato per il raggiungimento del numero legale nelle riunioni.

Art. 29 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi Socio maggiorenne in regola con il versamento della quota associativa e con una anzianità di associazione di almeno 10 anni consecutivi può candidarsi ed essere eletto per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di pronunciarsi circa il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce su richiesta specifica di uno o più soci o del Consiglio di Direttivo, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

Art. 30 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 31 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sulla corretta conduzione dell'Associazione e controllare che la relativa gestione e amministrazione si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo.

Sarà compito del Collegio Sindacale segnalare al Tesoriere e al Consiglio Direttivo qualsiasi operazione dei libri contabili ritenuta non corretta o comunque ritenuta affetta da vizio contabile.

Opera in piena indipendenza attraverso verifiche periodiche concordate con il Consiglio Direttivo stilandone appositi verbali e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci alla quale relazionerà circa le evidenze emerse.

Il Collegio Sindacale, dura in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo, si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci che non ricoprano altre cariche sociali o intendano candidarsi ad esse.

Qualsiasi socio maggiorenne, iscritto da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa può essere eletto nel Collegio Sindacale.

I Sindaci eletti, nella riunione d'insediamento del Collegio, sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo se convocati con l'obiettivo di relazionare sugli argomenti di loro specifica competenza ma non hanno diritto di voto.



Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 32 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 33 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'Art. 21 - del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.



28 DIC. 2022
3387
Esatto Euro 200,00 (bussato)

IL FUNZIONARIO
L. A.V. ALECCI

Ufficio Provinciale
COMO